SULLO STATO ATTUALE

DEI

BENI FEUDALI

NEL REGNO LOMBARDO-VENETO

RISPETTO ALLE PROVINCIE DI LOMBARDIA

MEMORIA

DEL GIURECONSULTO

BALDASSARE SANNER

Milano

TIPOGRAFIA MANINI

1842.

AVVERTIMENTO

Quest'opuscolo, che come fu scritto doveva essere dato alle stampe nell'anno 1841, per cause indipendenti dall'autore non si potè pubblicarlo che nel corrente anno 1842.

na opinione si è di recente manifestata e diffusa con autorevole apparato, per modo che da non pochi, versati eziandio nella scienza legale, si è ritenuto che i beni feudali situati nel già territorio della Repubblica Cisalpina non abbiano più alcun vincolo di reversibilità allo Stato in conseguenza della costituzione 15 fruttidoro anno VI.

Altri avevano già prima creduto e proclamato per

simili od altri motivi la stessa cosa; e siccome queste illusioni hanno strascinato e potrebbero tuttavia indurre varj possessori di tali fondi o a venderli, od a gravarli di ipoteche, con grande imbarazzo de' loro patrimonj allodiali pei conseguenti diritti di regresso, o d'evizione, o di sostituzione d'altri mezzi di cauzione, od anche a sostenere delle cause infondate con grave dispendio, così mi è parso che la materia meritar potesse qualche

osservazione onde togliere da essa qualunque ambiguità o dubbiezza.

Innanzi però di porre in discussione i varj argomenti che si sono addotti per sostenere il principio del divincolamento, non sembrami inopportuno di fare un cenno intorno al diritto feudale ossia longobardo vigente all'epoca delle mutazioni politiche avvenute nell'anno 1796, *da cui sorse la detta Repubblica Cisalpina, e specialmente*

riguardo ai particolari statuti o leggi proprie nella materia feudale presso le varie provincie costituenti ora il regno Lombardo, le quali formando eccezione per qualche specie di feudi, o una giunta al diritto comune feudale, fossero da tempo immemorabile riconosciute ed osservate nelle provincie medesime.

CAPO I.

Del diritto feudale vigente nella Lombardia.

In tutte le provincie soggette al Governo di Lombardia erano più o meno generalmente in vigore le costituzioni di Corrado II detto il Salico, di Enrico II, di Lotario III e di Federico I, colla prima delle quali, emanata nel 1027, quasi tutti gli schiavi furono posti in libertà e vennero soppresse, o assai addolcite le più umilianti condizioni annesse alla dipendenza feudale. Tali costituzioni poi, cioè una di Corrado, tre di Enrico, due di Lotario, e sette di Federico, date tutte nel campo di Roncaglia vicino al Po nel territorio di Piacenza, ove gli Imperatori facevano i solenni loro conventi militari dei vassalli e subvassalli, raccolte da Oberto Dall' Orto e da Gerardo Negri, giureconsulti e consoli milanesi, unite dal giureconsulto Ugolino al corpo del diritto giustinianeo, ed in appresso pubblicate in fine di quasi tutte le edizioni di

quel Codice, formano tuttavia il corpo del diritto feudale per l'Italia non solo, ma quasi per l'Europa intiera.

Tranne di quello poi di cui parlerò qui appresso, non mi consta che in queste provincie siano stati impartiti da Principi privilegi, grazie od eccezioni per tutte le specie di feudi o soltanto per qualcuna, o che siasi introdotta qualche modificazione intorno all'acquisto dei feudi ed alla capacità di possederli. L'oggetto dei feudi d'altronde non è fra noi così esteso che abbia potuto dare argomento a teoriche bene stabilite o per la frequenza dei casi, o per l'importanza dei giudizj e l'uniformità dei medesimi: per conseguenza non invalsero giammai osservanze particolari o stile di curia, nè qui mai pigliarono forza le speciali forme delle curie feudali conosciute in Germania, delle quali fanno cenno il Boemero, il Kopp, ed altri autori nelle loro apposite dissertazioni.

CAPO II.

Dei particolari statuti, e delle leggi proprie delle provincie di Lombardia nella materia feudale.

§ I.

Dell' ex-Ducato di Milano.

L'antico Stato di Milano, il quale anche all'epoca del 1796 una gran parte comprendeva delle attuali provincie Lombarde, come sono quelle di Milano, Como, Pavia, Lodi e Cremona, ebbe una particolare costituzione sui feudi promulgata al 7 marzo 1490, coi Decreti ducali *Meminibus-Solebant*, la quale pose fuor d'osservanza varj statuti municipali che nella materia erano in vigore presso alcune città comprese nello stesso Stato. Tale costituzione, estinti i Duchi di Milano nell'anno 1535, venne poi compenetrata nel libro III sotto l'apposito titolo *De feudis* delle *Nuove costituzioni* generali dello Stato, le quali ridotte in corpo di leggi e sanzionate con

Dispaccio dell'Imperatore Carlo V, subingresso ai Duchi, del giorno 27 agosto 1541, cominciarono ad aver vigore in forza dell'Editto 3 ottobre stesso anno nel giorno 1 gennajo 1542.

Questa costituzione speciale ammettendo le regole generali sopra l'istituzione de' feudi, ne modifica in qualche parte le sanzioni, e stabilisce poi espressamente che le donazioni gratuite di beni fatte dal Principe, e le concessioni feudali, benchè fossero comprensive non solo de' maschi, ma anche delle femmine e loro discendenti, sieno ristrette in favore dei soli discendenti maschi per linea mascolina dei primi concessionarj.

È anzi talmente voluta dalla costituzione la conservazione dei detti beni in questi soli, che fu ritenuto nello spirito della medesima, e contro il diritto comune, che anche duranti le linee chiamate, non si faccia luogo a passare e rimanere i beni feudali fuori di esse, cosicchè avverandosi un simil caso, resta incaricato il Fisco di riconoscere ed avocare quanto fossesi trasferito in estranee famiglie o persone. — Anche il cesareo reale Dispaccio 16 gennajo 1766 dell'Imperatrice Maria Teresa fu infatti concepito in questi sensi in correzione di qualche abuso ch'erasi introdotto.

La stessa costituzione comprende inoltre varie regole intorno agli oggetti infeudati, la proibizione d'alienarli, la giurisdizione feudale, in quali casi il feudatario abbia il diritto di grazia: risguarda finalmente gli ufficiali de' feudi, ed il modo di amministrare la giustizia per parte del tribunale del feudatario.

A questa costituzione tennero presso molti ordini del Senato di Milano incominciando dal 1553 fino alla metà del secolo decimottavo, i quali vennero riportati nella collezione degli ordini di quella primaria magistratura fattasi per opera dei giureconsulti milanesi Garoni, Carli e Mogni. Siffatti ordini però precipuamente concernono il diritto dei feudatarj di concedere l'appellazione dai giudizj dei pretori feudali; il debito dei feudatarj di sostenere le spese delle carceri e del mantenimento dei detenuti nella rispettiva giurisdizione; il modo di pubblicare nei feudi gli ordini governativi; le qualità necessarie in quelli che venissero eletti pretori feudali, e simili altre disposizioni.

Questi diritti e doveri de' feudatarj sono cessati in parte sin quando nel 1786, dalla sapienza dell'Imperatore Giuseppe II cón suo reale Dispaccio 28 ottobre 1785, l'amministrazione della giustizia fu regolata nelle sue provincie d'Italia con leggi uniformi, per cui la giurisdizione de' feudatarj fu limitata alla nomina dei giusdicenti e degli ufficiali dei feudi, continuato però in essi l'obbligo del mantenimento delle carceri e del satellizio, e il diritto del conseguimento delle tasse; e in totalità poi cessarono quando per le accennate vicende politiche del 1796, venne concentratá nella suprema podestà ogni giurisdizione e diritto regale: talchè della costituzione sovra riferita e degli ordini relativi, non altro rimase in vigore che quanto restringesi al regime successorio nei feudi.

È per altro da notarsi che rispetto ai beni feudali, o

donati dalla Sovranità, con Editto delli 16 settembre 1611, venne ordinata la propalazione di tutti i redditi e beni feudali nella Lombardia per collocarli in un apposito elenco, e che un simile ordine venne poi anche ripetuto alli 6 gennajo 1614, in conseguenza di cui venne infatti formato l'elenco medesimo, sebbene rimasto alquanto imperfetto.

Con altro Editto delli 9 settembre 1731, ripetuto nelli 20 febbrajo 1741, venne pure prescritto che qualunque possessore di beni, effetti, acque, rendite, o qualsivoglia sorta di regalíe donate o concedute con titolo gratuito dai Sovrani per tempo di questo Stato, le quali si trovassero allora fuori delle linee dei primi concessionarj, o non posseduti da loro, dovesse nel termine di due mesi giustificare il titolo *per passare a quell'accordo o provvidenza che richiederà la giustizia,* sotto comminatoria che trascorso detto termine e non fatta alcuna notificazione e produzione de' titoli, si sarebbe passato dal Magistrato all'apprensione dei detti beni o regalíe alienate.

E con Editto 27 giugno 1784 vennero eziandio assoggettati alla denuncia i feudi del clero regolare e secolare.

Anche le antiche donazioni ducali nello Stato di Milano si ritennero pertanto sempre soggette alla denunzia pel vincolo di reversibilità cui sono sottoposte in forza dei mentovati Decreti *Meminibus-Solebant*, e delle Nuove costituzioni al detto titolo *De feudis*, § *Ne beneficiorum memoria etc.* Infatti se i donatarj non dovessero andar soggetti a nuova investitura per non avere una espressa qualificazione feudale, quest' eccezione oggidì sarebbe

comune anche ai veri feudi, giacchè privati i feudatarj delle giurisdizioni, ed esonerati dal servizio personale, anche in forza della generale coscrizione militare, gli uni e gli altri non si riducono che a semplici possessori di beni e di redditi procedenti dalla Sovranità, e devoluti allo Stato in caso d'estinzione della linea chiamata.

Due quistioni molto dilicate si sono però elevate intorno alle dette donazioni: la prima rispetto a quelle i di cui beni si trovassero sortiti dalla linea chiamata senza dispensa; la seconda se per effetto di qualche particolare dichiarazione ducale di divincolamento ottenuta dopo i Decreti *Meminibus-Solebant* siano effettivamente rimasti liberi e svincolati i beni donati nelle famiglie beneficate, ancorchè non fossero sortiti da esse.

In quanto alla prima quistione, ritenuta la massima stabilita dai rammentati Decreti *Meminibus-Solebant*, e con non minore energia confermata dalle Nuove costituzioni al detto titolo *De feudis*, non si è punto dubitato di sostenere che non ostante qualunque tempo trascorso, nessuna alienazione o trapasso in estranei de' beni donati si potesse tener buono, a meno che i possessori concludentemente non provassero il concorso dei due requisiti richiesti dalle dette leggi provinciali per la legittimità del trapasso delle cose donate fuori di linea. Il primo, che si trattasse di donazione seguita innanzi alla pubblicazione dei detti Decreti ducali e che contenesse nell'atto stesso la facoltà espressa dal Principe di poter alienare le cose donate anche in estranei. Il secondo, che si trattasse d'alienazione seguita

di fatto in vigore di detta facoltà, prima che emanassero i succennati Decreti proibitivi.

Tutte le altre alienazioni per le quali non si giustificasse il copulativo concorso dei detti requisiti, cioè di facoltà esplicita e di facoltà ridotta ad atto prima che i Decreti emanassero, si tenne per costante opinione che cadessero sotto la censura delle dette leggi provinciali, le quali dichiarando nulle le alienazioni seguite diversamente, ed opponendosi a che le cose alienate ritornassero alla linea dei donatarj alienanti, davano azione al Fisco per la loro rivendicazione in qualità di cose cadute in commesso, e ciò nonostante che durasse tuttavia la linea dei donatarj che alienarono, come è stato più volte deciso.

Rispetto alla seconda quistione parve a me che ove pure le donazioni di che si tratta fossero state tolte al vincolo devolutivo con deroga speciale ai detti Decreti ed a qualunque disposizione tanto nuova quanto antica in contrario, coll' aggiunta eziandio della promessa di perpetua manutenzione sotto la parola *legalis principis*, creduta all' uopo necessaria da alcuni giureconsulti che hanno trattato questa materia, ciò non di meno vi siano state poi ancora assoggettate, indipendentemente pure dalla prammatica sanzione 7 febbrajo 1522 dell' Imperatore Carlo V, in forma di legge e di sanzione perpetua promulgata, e poscia anche solennemente dedotta in convenzione col trattato di Bologna 23 dicembre 1529, colla quale prammatica vennero dichiarate nulle, inani e di nessun valore le concessioni emanate in tempo della

irruzione de' Francesi in Italia contro Francesco II Sforza, e per effetto di cui i regali fossero sortiti dalle linee nelle primitive donazioni o investiture contemplate, ma per massima generale in forza delle dette Nuove costituzioni di Milano. Imperocchè nel rammentato titolo *De feudis* ai §§ *Ne beneficiorum memoria* = *Nos vero*, il detto Imperatore Carlo V nel primo di essi paragrafi cominciò a premettere in via generica che i Duchi milanesi avevano disposto che tutte le donazioni *factae ant faciendae... quibusvis clausulis ant derogationibus amplificatae et munitae*, non potessero trapassare che ai figli maschi legittimi o legittimati per susseguente matrimonio discendenti per linea mascolina dal primo donatario, per modo che qualunque atto in contrario a siffatta costituzione fosse inane e nullo, fuori del caso avvertito più sopra in cui per virtù di concessione o licenza del Principe i beni o diritti donati fossero già per acquisito possesso effettivamente sortiti dalla linea chiamata *avanti il giorno 7 marzo* 1490, in cui venne promulgata l'anzidetta costituzione ducale. Nel secondo degli accennati paragrafi poi dichiarò che non solo confermava la premessa sanzione, ma che alle stesse concessioni di lui e de' suoi successori la estendeva.

Ora se quel Sovrano colla sua costituzione confermava tanto i Decreti dei Duchi coi quali erano state ristrette entro determinati confini le donazioni fatte sino all'epoca dei Decreti medesimi, e che potessero farsi in appresso, ma ne estendeva eziandio la sanzione al fatto proprio e a quello de' suoi successori colla conseguente

limitazione de' Sovrani poteri, potrebbesi mai supporre che avesse voluto lasciare o potessero per sè stesse rimaner sussistenti, in quanto al disobbligo della reversibilità, quelle donazioni che nell' intervallo di tempo tra la pubblicazione dei Decreti ducali e la costituzione imperiale fossersi trovate in contravvenzione degli uni e dell'altra? Nè varrebbe, a parer mio, il dire che un Duca di Milano poteva derogare al vincolo di reversibilità perchè aveva la sovranità piena ed assoluta, anche per effetto della vendita de' relativi diritti fattane dall' imperatore Venceslao nel 1399 a Galeazzo Visconti, ed esercitandola liberamente tanto in linea legislativa che in linea esecutiva, il detto suo atto di proscioglimento sorte la natura e gli effetti d' una legge non meno valida dei detti Decreti *Meminibus-Solebant*: perocchè ove pure l'atto medesimo avesse potuto con effetto prosciogliere le donazioni in disputa dai vincoli cui furono sottoposte, non si potrebbe per lo meno impugnare che era in facoltà del pari tanto degli autori dei Decreti *Meminibus-Solebant*, quanto di quello delle Nuove costituzioni di Milano, per effetto della sovranità piena ed assoluta loro competente e da essi esercitata liberamente, di moderare quelle disposizioni che dai rispettivi loro precessori erano state adottate. Si aggiunga di più che in concreto trattasi da un lato di leggi generali ed anzi fondamentali dello Stato, come regolatrici in perpetuo di una materia importantissima, qual è quella che racchiude ad un tempo le viste eminenti di tener viva la memoria delle regie munificenze, e di tutelare l'interesse camerale; e trattasi

dall' altro lato d' una pura concessione particolare, sebbene emanata dalla podestà sovrana, la quale trovandosi in contrasto colla massima generale poteva più facilmente essere corretta. Il perchè appunto sarebbe d' uopo che una tal concessione fosse almeno rivestita d' una deroga espressa a queste leggi fondamentali, giusta la surriferita opinione de' giureconsulti, onde potesse anche momentaneamente sortir l' effetto d' un privilegio. Ma ad ogni modo, si ripete, che ove pure prodotto avesse un sì straordinario effetto, esso sarebbe in senso mio totalmente cessato per le disposizioni contenute nel citato titolo *De feudis*, delle Nuove costituzioni.

§ II.

Dell' ex-Ducato di Mantova.

Nel Ducato di Mantova una costituzione venne pure promulgata dal Duca Ferdinando sotto il 3 agosto 1620, in forza di cui tutte le donazioni di beni stabili del Principe dovevano essere ritenute in feudo onorifico di primogenitura, con facoltà del trapasso per una volta in una femmina e sua discendenza mascolina di primogenitura, ma con obbligo di riportare la relativa investitura sotto pena della caducità.

Vi ha però un' antica immemorabile consuetudine relativa ai feudi del Mantovano detti *onorifici*, *censuali*, *improprj*, e i di cui beni si considerano per conseguenza parificati agli enfiteutici.

Com' è noto non estendonsi al Mantovano le costituzioni provinciali di Milano restringenti le successioni nei feudi e nei beni feudali o donati ai soli maschi per linea mascolina del primo concessionario, di cui abbiamo fatto cenno più sopra, ed anzi si ritiene ivi che i beni feudali si possono vendere ed ipotecare in pregiudizio anche degli agnati così per atto tra vivi, che per ultima volontà, purchè v'intervenga la licenza del padrone diretto. Si ritenne eziandio di più che non si potesse dal direttario negare una tale licenza senza titolo legittimo, e che richiesta nelle forme, si aveva per accordata.

Quest'abusivo metodo per altro, rispetto ai beni ed alle ragioni dipendenti dalla regia Camera, venne abolito prima col Decreto 15 ottobre 1689 del Duca di Mantova Ferdinando Carlo, e poscia ancora coll'Editto del sullodato Imperatore Giuseppe II delli 16 aprile 1783, col quale fu dichiarato che la licenza della regia ducal Camera dovesse sempre essere inserita nell' istromento, come cosa necessaria ed indispensabile alla validità dell' atto, e che rimaneva affatto proscritta la pratica di far rogiti colla espressione: *ab habita licentia.*

L' Imperatore Francesco I con Dispaccio 3 giugno 1793 ordinò inoltre che tutti i possessori di beni procedenti dalla Camera di Mantova per ragione di feudo, enfiteusi, livello, colonia perpetua, od altro simile titolo, fossero obbligati alla rinnovazione novennale delle investiture.

I detti feudi poi, in forza della mentovata consuetudine, dicevasi che erano ridotti *ad instar allodialium,* per ciò che risguarda la loro alienabilità, salvo però nel

padrone diretto il diritto della prelazione, dell'investitura, della licenza, delle onoranze, del laudemio, e di quei patti che si fossero stipulati nell'investitura medesima.

Oltre ad infinite decisioni, dei Tribunali ed a molte autorità di DD. che citar potrebbonsi (1) onde provare il detto titolo di alienabilità, sotto la sola condizione della licenza del direttario, la quale dicesi: *La forma informante* della detta consuetudine, mi basterà d'indicare l'articolo 8 dell'Editto 12 aprile 1786 del più volte rammentato Imperatore Giuseppe II, da cui si ha un'autentica ricognizione e conferma della detta consuetudine.

Tanta facilità d'alienare i feudi del Mantovano debbesi poi riputare introdotta consuetudinariamente a motivo che quasi tutte le terre di quella provincia erano feudali, ossia obnoxie a qualche corte feudale, mentre sino dagli antichi tempi per largizione dei Re, degli Imperatori e dei Duchi una gran parte del Mantovano era stata donata a quel Vescovato con privilegi, giurisdizioni, regalíe, caccie, pesche, pedaggi, e persino col diritto di coniar monete, ed altra gran parte al Convento di S. Benedetto di Polirone, al Monastero di S. Zenone di Verona, e ad altri monasteri, corpi religiosi e prelati, come si raccoglie da diversi autori (2), cosicchè senza di questa alie-

(1) Gobbio, *de permiss. feudi et emphyt. alien. quest.* 3, *N.°* 2, *et quest.* 6, *N.°* 88, 89, 90 = Ciriac. *Contr.* 398, *N.°* 15 *et seq.* = Surdi, *Decis.* 11 *in fin. et Cons.* 182, *ante et post. N.°* 90 *et N.°* 104. = De Luca, *de feud. disc.* 10, *N.°* 5.

(2) Donesmondi, *Stor. eccles. di Mantova lib.* 3, *fog.* 180, 189, *lib.* 7, *fog.* 132, 133. = Maffei, *Annali di Mantova lib.* 7,

nabilità consuetudinaria le terre quasi tutte del Mantovano sarebbero state fuori di commercio con gravissimo pregiudizio de' privati, e pari disordine politico.

Coll'essermi fatto carico della rammentata consuetudine mantovana, sono per altro ben lungi dal soscrivermi al voto di coloro che vorrebbero che tutti indistintamente i feudi di quella provincia soggiacer dovessero alla stessa consuetudine. Imperocchè tengo invece fermissima opinione che vi abbiano dei feudi, che qui non è il caso, nè opera mia attualmente di accennare, pei quali essendovi delle regole particolari, od una speciale norma nell'atto di fondazione, ossia di prima investitura del feudo, non possa valere la detta consuetudine, e per alcuni dei quali fu anzi già autorevolmente dichiarato che la consuetudine mantovana non era adottabile.

cap. 7, *fog.* 357, *lib.* 8, *cap.* 5, *fog.* 451, *e cap* 6, *fog.* 456. = Visi, *Notizie stor. tom.* 2, *fog.* 53 e 323. = Gobbio, *Tract. de monet. quest.* 3, *N.°* 9. = Idem. *Consult.* 3, *N.°* 7, *et Consult.* 148, *N.°* 37 *et* 47. = Borsai. *Cons.* 330, *vol.* 3. = Petrozzani, *Voto fiscale nella causa Caresana.*

§ III.

Delle provincie ex-Venete di Brescia, Bergamo e Crema.

In queste provincie il sistema feudale era stato regolarmente stabilito col Decreto del Senato Veneto 13 dicembre 1586, e da varj successivi Decreti dello stesso Senato e del Magistrato apposito sopra i feudi, i quali vennero uniti colle precedenti disposizioni in un codice feudale per quella repubblica, che fu stampato e pubblicato in Venezia nell'anno 1780.

Quivi però si verificavano presso a poco gli stessi rapporti di sopra accennati, sia pel principio che tutto ciò che il Sovrano donava considerar si doveva donato a titolo di feudo (1); sia per la dipendenza dalla Sovrana civile podestà anche dei feudi posseduti dal clero secolare e regolare (2); sia per la giurisdizione giudiziaria de' feudatarj, limitata poco a poco alla sola nomina del Giusdicente ed ufficiali del feudo, ed al giudizio di prima istanza civile vincolato alle generali norme di procedura (3); sia rispetto all'obbligo delle denuncie anche

(1) Decreto 7 ottobre 1651.

(2) Decreti 19 aprile 1603, 7 ottobre 1634, 22 dicembre 1646, 26 novembre 1650, 7 marzo 1651, 29 settembre 1774, 23 novembre 1775.

(3) Decreti 11 marzo 1625, 12 dicembre 1636, 3 marzo 1640, 29 agosto 1646, 7 ottobre 1651, 3 aprile 1689, 25 agosto 1702, 27 luglio e 23 novembre 1780.

per la formazione del catasto feudale (1); sia per quello delle investiture, della ricognizione e prestazione dell'omaggio (2); sia riguardo alla loro devoluzione allo Stato, all'estinzione delle linee chiamate, o negli altri casi preveduti o contemplati dalla investitura o dalla legge (3); sia rispetto alla proibizione dell'alienazione de' beni senza il superiore assenso (4); sia finalmente riguardo al pagamento delle relative tasse in occasione delle concessioni o ricognizioni, od in via di sussidj per causa di guerra, colle norme speciali stabilite secondo la diversa qualità ed originaria provenienza dei beni posseduti a titolo di feudo giurisdizionale o semplice, essendosi ivi pure, per la concentrazione della forza, all'obbligo incumbente ai vassalli del servizio personale in caso di guerra, sostituito un tributo pecuniario (5).

(1) Decreti 20 gennajo 1486, 13 dicembre 1586, 21 dicembre 1624, 23 gennajo 1625, 17 febbrajo 1633, 4 febbrajo 1661, 13 maggio 1670, 10 febbrajo 1684, 12 gennajo 1736.

(2) Decreti 13 dicembre 1526, 26 settembre 1578, 29 maggio 1587, 24 maggio 1594; 23 gennajo e 29 aprile 1625, 8 giugno 1647, 12 agosto 1733, 30 agosto 1770.

(3) Decreti 25 marzo 1451, 7 ottobre 1651, 31 marzo 1761.

(4) Decreti 15 marzo 1519, 17 dicembre 1530, 13 dicembre 1586, 29 maggio 1587, 2 gennajo 1625, 16 agosto 1777.

(5) Decreti 5 luglio 1616, 3 aprile 1643, 25 giugno 1645, 16 luglio 1649, 2 giugno 1660, 23 agosto 1664, 10 giugno 1684.

§ IV.

Dello provincia di Valtellina.

In questa provincia non esistono altri feudi che quelli dipendenti dal Vescovo di Como; non riscontrasi quivi alcuna legge, statuto o consuetudine che li autorizzasse o che ne regolasse la concessione ed i trapassi. Siccome però il detto Vescovo ebbe di molti privilegi in questa provincia, e nell'anno 824 fu accordato da Lotario re d'Italia un Diploma al Vescovo Leone confermativo de' privilegi già a quella chiesa elargiti da Ansprando, Cuniberto, Bernardo, Ariberto, Liutprando, Rachisio ed Astolfo re dei Longobardi, e da Lodovico pio di lui padre, in cui veggonsi specialmente nominate le cose o i beni situati nella Valtellina, formante in allora parte dello Stato di Milano, come raccogliesi dal Muratori e da altri storici, così egli investì di varj diritti regali e di varj beni molte private famiglie ed anche alcune comunità sempre *a titolo di feudo legale*, obbligandole alla prestazione del giuramento di fedeltà e del servizio personale, ed imponendo loro tutti i doveri ai quali erano tenuti i veri vassalli verso il loro signore e padrone. Talchè alla detta mancanza di leggi apposite ha dovuto necessariamente supplire all'evento il diritto feudale comune.

Dopo i Sovrani, i primi a creare dei feudi in que' lontani secoli, e segnatamente nel IX e X, furono gli Arcivescovi, i Vescovi, Abbati ed Abbadesse de' Monasteri, e Preposti di ecclesiastiche corporazioni, in allora collocati in quel grado che l'opinione de' tempi loro assegnò altissimo (1).

Fra noi pertanto non solo il vescovo di Como, di cui ora si è parlato, e quello di Mantova come si è detto più sopra, ma anche nella provincia di Brescia moltissimi feudi esistono dipendenti dal Vescovato, i quali abbracciano una parte non piccola del territorio bresciano.

Si è più volte disputato indipendentemente dal sopra citato Editto 27 giugno 1784 per l'inallora Lombardia austriaca, e dalle Leggi 26 novembre 1650, 29 settembre 1774, e 23 novembre 1775, pei paesi veneti, se e quali feudi conceduti dai Vescovi fossero veramente soggetti a denuncia ed a riportarne l'investitura Sovrana, ma sembra che sia necessario di distinguere quale sia stata la provenienza dei beni dati dai Vescovi in feudo per dedurne le conseguenze, cioè se appartenessero al patrimonio della mensa vescovile, oppure se i beni fossero stati ricevuti dai privati per renderli contemporaneamente ad essi in feudo, o se procedessero da concessioni sovrane, ovvero da soppressioni di corpi religiosi.

Rispetto alla prima specie si dubitò assai dai feudalisti

(1) Lib I, tit. I, princip. de feud. consuet.

se competesse ai Vescovi la facoltà d'istituire dei feudi coi beni della loro mensa, e questo dubbio non fu mai definitivamente deciso, come può vedersi presso il Rubeo alla Decis. 193, N.° 9. Ad ogni modo, come osserva il De Luca, non avendo sostanzialmente tali concessioni che di feudo il nome, e mancando generalmente dei veri caratteristici, come osservano anche il Rosenthal ed il Surdi, ed avuto specialmente riguardo che nel caso di devoluzione questi feudi improprj dovrebbero ricadere alla mensa vescovile, da cui sono partiti, e non alla Camera regia, parrebbe che non dovessero andar soggetti ad un preciso obbligo di denuncia e d'investitura civile. Se non che fatto riflesso agli assegni di supplimento accordati alle mense col Decreto 8 giugno 1805, sullo stato notificato dai Vescovi medesimi, le dette devoluzioni dovrebbero andar sottoposte a quelle misure che l'Autorità politica stimasse d'imporvi.

Riguardo ai feudi oblati avendo essi un carattere tutto distinto da quelli offerti al Sovrano, mentre non acquistarono che un titolo per così dire temporaneo di protezione, onde muniti del marchio ecclesiastico fossero nelle turbolenze di que' tempi di barbarie al coperto della voracità bellica di chi condotto dalla sola forza in queste contrade conculcava ogni diritto, e soltanto il freno della religione rispettava, non sembrerebbe che vi fosse alcun giusto motivo di denuncia e d'investitura sovrana.

Relativamente ai beni dai Sovrani conceduti ai Vescovi e da questi dati in feudo, parrebbe che si dovessero pure distinguere quelli accordati come assegni, onde sostenere

la dignità vescovile, da quelli procedenti da mere donazioni cadenti sotto la disposizione generale del devoluto. Se non che prima colle dichiarazioni pubblicate mediante la Governativa Notificazione 15 ottobre 1825, e poscia colla Circolare Governativa 4 aprile 1837 trovasi genericamente ordinata la denuncia di simili feudi, e disposto che si debba procedere nei casi di devoluzione a tenore dei vigenti Regolamenti in confronto delle autorità tutorie allorchè fosse stata somministrata dal tesoro dello Stato la dotazione vescovile o il supplimento della medesima, o che esistesse tuttora un tal rapporto, oppure che si dovesse attendere in avvenire, e quindi vi si ordina che i feudi ecclesiastici riconosciuti di qualità retta e propria saranno registrati nel gran libro feudale, fermo l'obbligo negli investiti di riportarne la conferma dal Governo, e ritenuto che in caso che tali feudi si abbiano a riconferire, i vassalli, o provassalli debbano ricevere direttamente l'investitura e prestare il giuramento di fedeltà davanti il Governo quale corte feudale.

In quanto alla quarta specie che concerne alle infeudazioni procedenti da soppresse corporazioni, i di cui beni in forza dell'antica disciplina ecclesiastica cadevano a profitto dei Vescovi, non saprei dubitare che debbano essere ritenuti sottoposti alla denuncia, all'investitura ed alla devoluzione allo Stato. I Vescovi nell'avocare a sè que' beni esercitavano effettivamente un diritto regale, come è quello di successione nei beni vacanti, e perciò le relative destinazioni fatte dai Vescovi, essendo fatte nelle qualità di rivestiti dell'autorità temporale,

debbono cedere a profitto della Sovranità, dacchè questa dichiarò di essere subentrata nell' esercizio esclusivo di tali diritti.

Premesse queste nozioni, passo ora all'esame della tesi principale.

CAPO III.

Degli effetti della costituzione Cisalpina 15 fruttidoro anno VI, e di altre simili disposizioni rispetto ai beni feudali.

L'opinione dello svincolo dei beni feudali testè divulgatasi, e che diede spinta a questa memoria, è appoggiata specialmente sull'art. 3 della mentovata costituzione, da cui era dichiarato che in forza del *diritto di eguaglianza non era ammessa alcuna distinzione di nascita, nè alcun potere ereditario*, ed all'art. 347 da cui disponevasi che *nelle successioni dirette la legge non conosceva distinzione tra i figli tanto maschi che femmine*. Si appoggia inoltre all'Editto 22 pratile anno IV del Governo provvisorio di Milano, con cui, al pari degli altri Governi democratici di quel tempo, aveva già dichiarato incompatibili *eguaglianza* e *nobili*, *libertà* e *feudatarj*, ed agli articoli 1 e 4 aveva abolita la nobiltà ed ogni autorità feudale. Si citarono altresì la Legge 6 termidoro

anno V, abolitiva dei vincoli fedecommessarj coll'applicazione delle disposizioni del diritto comune alle successioni; la Legge 5 pratile anno VI, la quale nel richiamare alla nazione tutti i diritti fiscali o regali, e nell'abolire all'art. 16 tutti i privilegi d'esenzione, come pure tutte le privative, parlando delle feudali aveva usato le precise parole: *anche annesse ai già feudi;* chiaramente così dimostrando la preventiva generale abolizione di essi feudi nel territorio della Repubblica; finalmente l'altra Legge 27 fiorile anno VI, nella quale considerando che il jus di retratto coattivo o prelativo vincolava il dominio delle cose e ne inceppava la contrattazione, dichiarato il caso d'urgenza *sul motivo di ripristinare la libertà del dominio e dei contratti*, era stato anch'esso gius abolito. Si aggiunse di più che in quella medesima guisa che furono tolti i vincoli feudali in Francia, avvegnachè e il Proclama 11 messidoro anno V di promulgazione della prima costituzione diceva che il Direttorio esecutivo della Repubblica Francese dava al popolo Cisalpino la propria costituzione, e l'altro Proclama che pubblicò con alcune modificazioni nell'anno successivo la stessa costituzione, e tutti gli altri atti ufficiali di quell'epoca, dimostrano che fu modellata la costituzione Cisalpina su quella della Repubblica Francese, e vennero alla Repubblica Cisalpina applicate le leggi dell'altra da cui veniva fondata.

Si procedette innanzi considerando che democratiche, nello stretto senso della parola, ambedue esse Repubbliche, era incompatibile la coesistenza della successione

lineare coll'eguaglianza dei diritti proclamata continuamente dalle loro leggi, e colla piena e libera disponibilità dei beni. Non più diritti di primogenitura e di mascolinità per i feudi, assoluta eguaglianza della divisione dei fondi fra tutti gli eredi dell'ultimo possessore.

I diritti conservabili e conservati, si continuò a dire, erano quei soli aventi origine contrattuale o costituenti il corrispettivo de' beni stabili: tali i canoni livellarj ed enfiteutici. La legge democratica poteva rispettare e rispettò unicamente la corrispettività contrattuale.

In tale stato di cose si considerò pure che il Decreto 15 aprile 1806, il quale avocando allo Stato col 1.° giugno di quell'anno la giurisdizione, i diritti di privativa, i dazj e diritti regali d'ogni natura annessi ai feudi, conservò coll'art. 2 le obbligazioni inerenti ai beni feudali, tanto a favore dei chiamati che dello Stato. Ma quella legge per l'art. 4 era pubblicata nel territorio veneto, cioè in quelle provincie soltanto che pel trattato di Presburgo vennero a quell'epoca unite al Regno d'Italia in cui erasi previamente convertita la Repubblica Italiana. Il Decreto 15 aprile 1806 adunque è tanto straniero agli altri paesi veneti, quanto alla Lombardia ed alle altre provincie che componevano un tempo la Repubblica Cisalpina, poi Italiana, e da ultimo il Regno d'Italia. Inapplicabile pertanto è quel Decreto ai beni feudali esistenti nel territorio della già Repubblica Cisalpina.

Anche il Decreto italico 12 gennajo 1807 sulle denuncie dei beni e redditi feudali, al pari di quelli pubblicati dal Governo Austriaco dopo la formazione del regno

Lombardo-Veneto, non potevano fare, nè fecero rivivere diritti feudali giuridicamente aboliti. Nel regno d'Italia, qual era nel 1807, nel regno Lombardo-Veneto quale si trova, vi erano rispettivamente e vi sono comprese delle provincie, le venete a sinistra dell'Adige, che giammai avendo appartenuto al Governo democratico Cisalpino conservavano e conservano tutti allora e tuttora in vigore i feudi. Furono adunque eccitati in generale alla denuncia coloro che possedevano beni e redditi della prefata indole, appunto perchè ve ne erano in alcune provincie del regno, ma non per questo ne deriva che ne dovessero esistere in ogni parte e che in nessuna fossero stati aboliti i feudi o che fossero sorti a nuova vita. Estinto legalmente un diritto, non può rivivere, ma soltanto sorgere *ex-novo*.

Queste sono le ragioni che furono addotte in appoggio dell'opinione che i beni feudali posti nel territorio della già Repubblica Cisalpina fossero stati sciolti da qualunque vincolo, e l'argomento è di tale importanza che tutte ad una ad una ho voluto qui riferirle.

Sono esse però piuttosto apparenti che solide: anzi partono da una confusione di principj, e da difetto di un'accurata analisi, e della cognizione di varie altre disposizioni che nella materia sono emanate.

E innanzi ogni cosa non regge in fatto che alla Repubblica Cisalpina siansi dalla Repubblica Francese, da cui venne fondata, applicate in tutto le proprie leggi. Mille esempj potrebbonsi addurre in contrario se ciò non fosse generalmente notorio, ma basterebbe poi fare un

confronto delle raccolte delle rispettive leggi, se si amasse, oltre quanto occorrerà di dirne in appresso, di rimanerne maggiormente convinti.

È mestieri altresì di riflettere che l'art. 3 della Costituzione Cisalpina 15 fruttidoro anno VI (1 settembre 1798), è letteralmente uguale all'art. 3 della precedente Costituzione 12 messidoro anno V (30 giugno 1797), e con tutto ciò si sentì il bisogno della Legge 6 termidoro anno V (24 luglio 1797) abolitiva dei vincoli fedecommessarj, e quella de' 27 fiorile anno VI (16 maggio 1798) abolitiva del gius di retratto coattivo e prelativo, a cui si possono aggiungere le altre due Leggi delli 7 fiorile anno VI (26 aprile 1798) l'una abolitiva de' cumuli di rendite di beni, l'altra degli usufrutti progressivi ossia transitorj.

Circa poi all'art. 347 di detta Costituzione dell'anno VI, nulla di più con esso fu dichiarato di quanto sostanzialmente disponeva la mentovata Legge 6 termidoro anno V, nella parte relativa al diritto successorio.

L'Editto del Governo provvisorio di Milano 22 pratile anno IV (10 giugno 1796), e qualsiasi altro simile del Governo provvisorio di Brescia, di Bergamo di quell'epoca; la Legge 5 pratile anno VI, le rammentate due Costituzioni dell'anno V e dell'anno VI, come anche la Legge 9 nevoso anno IX, confermativa della suddetta de' 5 pratile, risguardanti in genere o specificamente l'abolizione dei diritti feudali o di altri privilegi, hanno bensì portato dei cambiamenti intorno ai diritti delle persone e intorno al possesso delle privative e dei regali, o tolto

i diritti signorili ai privati perchè eransi resi incompatibili col nuovo ordine di cose, ma non hanno prodotto alcuna differenza relativamente alla feudalità dei beni; nè abolirono od annullarono le investiture feudali in quanto ai beni medesimi, nè sciolta la devoluzione di essi allo Stato nei casi contemplati; e se hanno regolato le successioni nei beni privati, nulla immutarono rispetto ai beni in qualsiasi modo derivanti dalla Sovranità, i quali erano e sono regolati da leggi ad essa particolari e proprie. Imperocchè rispetto ai beni feudali, sebbene passino nei discendenti, non vi passano però per diritto successorio, ma bensì per devoluzione stabilita dal Sovrano nella relativa investitura, talchè ogni trapasso, anche da padre in figlio, avviene per effetto della legge particolare d'investitura, e non della legge comune di successione (1).

Quindi i beni procedenti da feudi sovrani sono propriamente sottoposti alla sola ragione della Sovranità e non si godono dai chiamati nel feudo se non nella qualità di contemplati nell'investitura e a norma delle condizioni in essa prefisse, per cui non si può dedurre dalle dette leggi alcun titolo onde impedire l'effetto di tali investiture, e snaturare così i beni feudali coll'assoggettarli al diritto successorio rendendoli allodiali e liberi.

Infatti oltre alle disposizioni già date dal Vice-Presidente della Repubblica Italiana col Decreto 23 agosto 1803,

(1) Voet, Digress. de feud. lib. 38, N.° 45.

di restituire agli ex-feudatarj o loro eredi i beni ch'erano stati occupati dalla nazione, dei quali la medesima si trovasse ancora in possesso, come pure quelli che erano stati occupati dalle Municipalità, chiamato il Consiglio legislativo della detta Repubblica Italiana a manifestare il suo parere sul punto se la Legge 6 termidoro anno V abolitiva de' vincoli fedecommessarj potesse estendersi anche ai livelli *ex-pacto*, ed alle concessioni dei beni feudali, con voto de'26 gennajo 1805, il quale fu pienamente adottato dal Governo con Dispaccio del giorno 28 stesso mese al N.° 371, dichiarò che non poteva e non può estendersi la detta Legge all'annullamento de' vincoli dipendenti dal contratto di livello *ex-pacto*, o da concessioni feudali con patto di riversione e simili, essendo diversissima la loro natura da quella de' fedecommessi e vincoli fedecommessarj, giacchè se riguardo a questi ultimi la cessazione del vincolo poteva render liberi i beni a favore del possessore in attualità, gli altri all'opposto ritornare dovrebbero al padrone diretto.

Vi si sono citate a maggiore persuasione le due mentovate posteriori Leggi del giorno 7 fiorile anno VI emanate dallo stesso Corpo legislativo della Repubblica Cisalpina, con cui si sono aboliti i cumuli e gli usufrutti progressivi, i quali sebbene affini ai fedecommessi, con tutto ciò non si ritennero colpiti dalla Legge 6 termidoro anno V.

Si dichiarò che questa legge è puramente civile perchè regola i diritti privati di proprietà o di successione, per cui il Giudice per le regole di retta interpretazione

non può darvi alcuna estensione o restrizione senza contravvenire manifestamente alla detta legge.

Quindi il Consiglio propose che a preservazione dell'interesse nazionale nei livelli *ex-pacto*, concessioni feudali con patto di riversione, giuspadronati, legati pii, ed altri oggetti simili, fosse conveniente che il Governo dasse delle istruzioni, affinchè i Giudici e Tribunali fossero chiamati alla stretta osservanza della Legge 6 termidoro anno V astenendosi dalla sua estensiva interpretazione.

Ciò poi che deve togliere ogni dubbio che mai in alcun tempo i beni feudali fossero stati legittimamente svincolati od avocati allo Stato, sono il Decreto 12 gennajo 1807 con cui furono autorizzati tutti quelli che si credessero in diritto di ricuperare beni e redditi feudali in attuale amministrazione del Demanio e dei Comuni a farne una dichiarazione a tempo determinato, ed il Decreto non stampato del 27 aprile 1811, con cui l'Imperatore Napoleone, sopra rapporto del Ministro delle Finanze del regno d'Italia, ordinò che i beni immobili, i mulini, i canoni, i redditi pecuniarj feudali stati avocati prima del 1802 al Demanio in alcuni dipartimenti e distretti del regno, e che si trovassero tuttora in amministrazione del Demanio e de' Comuni fossero restituiti agli antichi possessori nello stato in cui si trovavano, salva l'applicazione a detti beni delle determinazioni generali, che si fosse giudicato di prendere per l'affrancazione de' beni feudali della suddetta natura e situati nel regno.

Il qual Decreto riesce notabilissimo per due motivi. Il primo perchè riguarda appunto evidentemente i paesi formanti parte del territorio della Repubblica Cisalpina, nei quali pel trambusto delle cose politiche o per effetto delle disposizioni dei Governi provvisorj, o di una mala interpretazione data alle leggi generali, erano stati inopinatamente non che resi liberi e allodiali nell'attuale possessore, ma anzi spogliati gli ex-feudatarj dei beni medesimi; il che serve a confermare che anche in que' tempi però si è considerata la natura diversa tra i beni feudali e i beni fedecommessarj (1). Il secondo perchè nell'anno medesimo, cioè ai 9 novembre 1811 lo stesso Imperatore Napoleone faceva pubblicare un altro Decreto nei dipartimenti che in Italia erano stati aggregati all'Impero francese, con cui dichiarava che per effetto delle leggi generali vigenti in quell'Impero rimanevano liberi a favore del possessore i beni soggetti a vincolo feudale. Colle quali disposizioni resta insieme comprovato che la legislazione di Francia non era stata in tutto ugualmente data al Regno d'Italia, e che nei paesi costituenti questo regno fu sempre tenuto fermo il vincolo portato dei beni feudali.

Quindi se il Decreto 15 aprile 1806 fu pubblicato

(1) Sull'inopportunità ed incongruenza di una mozione fatta al Corpo legislativo della Repubblica Cisalpina di avocare alla nazione i beni feudali, vedasi un'erudita Memoria che fu stampata di quell'epoca sotto il titolo: *Riflessioni sopra il progetto di avocare alla nazione i beni feudali.*

pel territorio Veneto, di nuovo aggregato al detto regno in conseguenza del trattato di Presburgo, non lo fu già perchè ivi dar si volesse una legislazione rispetto ai beni feudali diversa da quella esistente nel resto del regno, ma solo per portarvi una uniformità di principj, scopo precipuo e costante di quel Governo, come si fece col Decreto 21 maggio 1808 per l'avvenuta aggregazione dei dipartimenti romani del Metauro, del Musone e del Tronto, e col Decreto 14 agosto 1810 per l'unione del dipartimento dell'Alto-Adige.

Conservato pertanto il possesso de' beni feudali presso gli ex-feudatarj, come l'avevano da prima goduto; autorizzati a ricuperarli, ed ammessi all'effettiva ricupera coloro che n'erano stati spogliati, sopravvenne nel regno d'Italia il detto Decreto 12 gennajo 1807 con cui furono ad un tempo obbligati indistintamente tutti i detti possessori a farne la denuncia, come fu poscia pel regno Lombardo-Veneto pubblicata la Sovrana Patente 3 maggio 1817 colla successiva Notificazione suddetta 15 ottobre 1825 portante eguale l'obbligo ai possessori attuali di beni e redditi feudali, perchè appunto sì dall'uno che dall'altro Governo non si ritenne mai che nella Repubblica Cisalpina, nella Repubblica Italiana, o nel regno d'Italia fossersi legittimamente emanate delle disposizioni con cui venissero svincolati od avocati allo Stato i beni feudali: e perciò credo d'avere evidentemente dimostrato quanto mi sono proposto, cioè che nè la costituzione in discorso, nè le altre disposizioni pubblicate in que'tempi hanno legittimamente cambiato nè voluto

cambiare lo stato dei beni feudali posti nel territorio della Repubblica Cisalpina.

Una quistione particolare fu elevata altra volta intorno ai feudi oblati, di cui è occorso far cenno più sopra, cioè che non solo veruna tassa dovrebbe applicarsi alla rinnovazione della loro investitura, ma nissun diritto potrebbe accamparsi sulla loro devoluzione allo Stato. E la base di un'opinione di tanto momento trovossi nell'osservazione che i feudi oblati essendo tali divenuti per effetto di contratto, ora che l'Autorità Sovrana con una disposizione di massima ha ripreso l'esercizio di tutti que' diritti de' quali un tempo aveva investito i privati e li spogliò di quelle prerogative per cui essi rinunziarono alla libertà di disporre de' proprj beni e v'imposero la marca convenzionale della reversibilità, non si saprebbe rettamente conchiudere come possa lo Stato ritenere operativa la parte utile d'un contratto, che coll'accennata disposizione di massima ha egli stesso annullato nella parte onerosa che lo riguardava.

Io fui però già ben lungi dall'arrendermi a questa opinione, ove pur vogliasi considerare il feudo oblato come un vero contratto. Imperocchè il feudo oblato, che è detto improprio, è quello in cui il privato possessore abbia offerto al principe, *ratione protectionis ac defensionis* un qualche territorio di beni liberi ed allodiali all'oggetto di riaverli *jure feudi*, ma che seco non porta nè giurisdizione, nè concessione di diritti regali. Ora il richiamo o l'abolizione di questi diritti a riguardo di que' feudi oblati che li avessero ottenuti straordinaria-

mente, non avrebbe punto cambiata la loro sostanziale natura, la quale consiste propriamente ed essenzialmente nella protezione e difesa de' beni ridotti sotto l'impero delle leggi feudali, e questa protezione e difesa sarebbe stata mantenuta nel pieno suo essere ad onta di tutto le vicissitudini politiche alle quali andarono sottoposte queste contrade, mentre anche i beni di questa specie non hanno mai cessato per tutti gli effetti relativi di avere la marca feudale che loro fu impressa in conseguenza dell' oblazione. Per la qual cosa il richiamo allo Stato di quelle giurisdizioni o diritti regali che potessero essere stati in qualunque modo uniti od aggiunti necessariamente ai feudi oblati, non avrebbe minimamente intaccata la loro qualità ed essenza, per far sì che al loro riconcentramento fossero essi considerati come semplici contratti.

Quando poi si rifletta che l'Autorità Sovrana ha ripreso l'esercizio di tali diritti con una *disposizione di massima*, in niuna ipotesi potrebbesi travedere un titolo di scioglimento del vincolo feudale nell' atto legislativo ossia nella disposizione di massima di che si tratta, per la notissima differenza che passa tra gli atti di cui il Sovrano nelle eminenti sue prerogative esercita come podestà legislativa, i quali sono paragonati al caso fortuito, o che tutt' al più potrebbero somministrare un titolo d' indennizzazione, e quelli che esercita come podestà esecutiva. Laonde mi è parso di non poter dubitare che anche i beni dipendenti da feudi oblati debbano seguire la sorte degli altri beni feudali e andar soggetti per conseguenza alle tasse, colla distinzione però

in quanto alla misura fra i feudi conceduti a titolo meramente gratuito, e quelli a titolo oneroso.

Anche per lo scioglimento dell'Impero germanico erasi preteso che fosse avvenuto lo svincolo dei beni feudali che procedenti da investiture imperiali trovansi situati in questo regno; ma questa opinione non ha pure alcun appoggio legale. Imperocchè è lo stesso che volere, contro ogni ragione, che i possessori dei relativi beni fossero succeduti al detto Impero germanico, a preferenza della sovranità territoriale. Niuno può cambiare il proprio titolo di possesso, e quindi allo stato di vassallaggio in che trovansi tali possessori, non potevano unir quello di supremazia competente all'Impero germanico per lo scioglimento del medesimo, con usurpazione a pregiudizio degli eminenti diritti devoluti e ricadenti nel sovrano territoriale, anche come unico e legittimo successore nello Stato de' diritti regali che in forza di nuovi Regolamenti politici potessero rimaner vacanti.

Finalmente da alcuni si è elevato il dubbio che gli oggetti e le onoranze feudali potessero trovarsi colpite dalla prescrizione, e specialmente le ultime in forza del § 1480 dal Codice civile Austriaco, e del § 116 del Regolamento giudiziario civile. Ma non solo negli atti feudali, come regolati da leggi e consuetudini tutto proprie, si è sempre ritenuto che non corre la prescrizione, sebbene d'un tempo immemorabile (1), che nella

(1) Menoch. *de praesumpt. lib.* 6, *pres.* 563, *N.°* 270. = Rot. Rom. *par. IV*, *decis.* 143, *N.°* 18. = De Luca, *de feud. disc.* 80, § 4.

Repubblica Veneta questa massima venne eziandio espressamente sanzionata con parte del Consiglio de' Dieci 29 dicembre 1563. Il § 359 del detto Codice civile Austriaco dispone poi in fatti che *quanto ai feudi, si tratta nel diritto particolare feudale*. Nè i vocaboli generici di *prestazioni*, *censi*, *interessi*, *redditi* usati dal detto § 1480 potrebbonsi accettare in senso di *tributi*, come sono le onoranze feudali, perchè i tributi sono espressamente esclusi dall' usucapione come inalienabili, giusta quanto dispone il § 1456; ed anzi come diritti di maestà, regali, non sono neppure soggetti al detto Codice civile come patrimonio dello Stato, a termini dei §§ 287, 289, 290 dello stesso Codice (1).

E in quanto al § 116 del Regolamento civile, ove sotto il N.° 4 si dichiara che ne' concorsi, avanti tutti i creditori, si collocano tutte le imposte *per gli ultimi tre anni solamente*, è da riflettersi che altro è l' accordare un' anticlasse nella collocazione d' un credito dello Stato, quando trovisi in conflitto coll' interesse privato, e ben altro l' assoggettarlo alla prescrizione.

(1) Vedi Sixtin. de regalib. cap. I, N.° 25 ove dice: *Regalia non pertinent ad privatum patrimonium principis, sed sunt potius revera ipsius reipubblicae, imperantique, ideo competunt ut statum reipubblicae defendat, sive dignitas sive rebus ejus spectetur. Ideoque licet privatae res principis ad haeredes transmittantur, utrumque in principatu non succedunt* (*L. quod principi de Legat.* 2), *tamen regalia manent post mortem principis penes principatum, et ei duntaxat debeunt qui in ipso principatu succedit.*

Che poi le imposte riguardanti i *tributi fondiarj* non vadan soggette a prescrizione, lo ha dichiarato anche la Sovrana Decisione 24 ottobre 1816, comunicata col Dispaccio Governativo 29 novembre successivo, N.° 41972-2561.

Se quindi anche a termini del puro diritto civile i tributi non sono soggetti all' usucapione, come diritti inalienabili, devono essere del pari imprescrittibili le onoranze feudali come indipendenti dal Codice civile, e come regolate dal particolare diritto feudale, da cui non è ammesso il diritto di prescrizione ed usucapione.

CAPO IV.

Dello stato attuale de' beni feudali nel Regno Lombardo.

Abbiamo più sopra veduto come i beni feudali fra noi non abbiano mai cessato di restar sottoposti al vincolo di reversibilità; per cui anche la Sovrana Patente 3 maggio 1817, stata pubblicata sotto li 15 luglio 1818, ordinò indistintamente a tutti quelli che possedono nel regno beni, redditi e pertinenze feudali di qualsivoglia specie derivanti da una mediata od immediata collazione del Principe o dello Stato, ovvero vi partecipano, di farne la denuncia in un termine prefisso, di ricercarne la nuova investitura, prestare il dovuto omaggio e pagare le tasse e i diritti dell' investitura.

Siccome però *sub bono principe causa fisci mala*, così noi avventurosamente viviamo in tempi in cui non regge più il ferreo principio che *fiscus non litigat manibus vacuis*, e nemmeno che per la massima di presunzione

legale che i beni posseduti nella giurisdizione feudale dall' investito del feudo si ritengano sottoposti al vincolo feudale, spetti allo stesso possessore a dimostrarne e provarne la loro qualità allodiale e libera. Chè suscitata da me (se mi è lecito il dirlo) la prima favilla, la sapienza de' nostri Tribunali la accoglieva dichiarando che in caso di contestazione ciò incumba al Fisco medesimo. Tale fu il giudicato 13 maggio 1835, N. 1935 al 5707, che in riforma dalla precedente Sentenza 9 novembre 1834, N. 506, al 24824 dell'I. R. Tribunale di prima Istanza in Milano proferì l'I. R. Tribunale d'Appello generale di Lombardia; giudicato che in pieno Senato venne confermato dal Supremo in Verona con Aulico Decreto 18 marzo 1836, N. 937.

E questo conforme giudicato venne basato sui motivi che nissuno può essere obbligato a dimostrare i titoli del proprio possesso; che la libera proprietà delle cose è fondata in legge: quindi il vincolo feudale è un fatto che debbe provarsi da chi lo vanta, e questo vanto è una millanteria che dà luogo alla provocazione: sia poi questi un privato, sia il principe territoriale, nulla importa, perchè i diritti dell' uno e dell' altro sono soggetti alle medesime leggi civili. Non cadere un simil caso sotto la sanzione del § 62 del Regolamento giudiziario; perchè una semplice dichiarazione di feudalità non è un fatto con cui si abbia voluto esercitare un diritto di possesso del diretto dominio, ed essere essenzialmente diverso ne' suoi effetti il vanto da un atto possessorio, come chiaramente lo manifesta il § 61 confrontato col detto § 62 del Regolamento, giacchè l' atto possessorio dà diritto

all' azione reale, ed all' opposto il vanto non produce che un' azione personale. Talchè essendosi ritenuto che la dichiarazione dell' I. R. Governo, qual corte feudale, portante che il feudo in disputa non era semplicemente onorifico e giurisdizionale, ma che comprendeva de' beni soggetti a vincolo di reversione, era una vera millantazione che dava luogo alla provocazione a termini del cap. VII del Regolamento giudiziario, i due superiori Tribunali hanno trovato di giustizia di condannare l'I. R. Fisco, qual rappresentante l'I. R. Governo, quest'ultimo qual corte feudale, a dover produrre le proprie ragioni che pretendesse di avere per far apparire soggetti a vincolo feudale i beni in controversia, sotto pena nel caso contrario di perpetuo silenzio.

Fissato anche questo punto importantissimo di procedura, non rimane più altro che di attendere la forma della nuova investitura, e dell' omaggio da prestarsi, non che la misura delle tasse da pagarsi, sui quali oggetti, pei grandi cambiamenti avvenuti nello stato dei feudi, sono sorti non pochi dispareri, i quali hanno fatto luogo ad apposite dissertazioni.

Ma le tasse di questa natura elevano pur esse una disputa speciale. Dopo che gli Stati trovarono piu spediente di avere delle milizie direttamente da essi dipendenti, e poscia di tenere degli eserciti permanenti, all'obbligo, secondo l'originaria natura de'feudi, incumbente al vassallo del servizio militare in sostegno, assistenza ed onore del Sovrano in caso di guerra od altro bisogno, era poi stato surrogato un sussidio pecuniario.

Infatti rispetto allo Stato di Milano sino coi Decreti Ducali 1441, 1541, e 1542, e con altri successivi Editti e pratiche camerali erasi ordinato, a titolo del detto sussidio il pagamento dei prodotti d'un'annata o mezz'annata dei beni feudali che non fossero stati conceduti a titolo oneroso. Anche il Governo Veneto coi Decreti 13 dicembre 1586, 5 luglio 1616, 3 agosto 1643, 23 giugno 1645, e 10 giugno 1684, sostituì dapprima pei feudi semplici, e poscia per tutti indistintamente, al servizio personale e ad altri oneri imcumbenti ai vassalli, delle tasse fisse, stabilendole in ragione di cinque ducati mensili per ogni fante, e ducati quattordici per ogni cavallo. D'appresso però il sistema censuario più o meno regolare introdotto in quasi tutti i Governi d'Europa, e d'appresso la riforma censuaria attivatasi nella Lombardia, non fu mantenuta qui in corso pei feudi la tassa di sussidio, e solo vennero tenute in vigore le altre tasse e diritti in occasione di trapassi, onerazioni, rinnovazioni d'investitura, alienazioni e simili. Si aggiunga di più che dopo il sistema della leva o coscrizione militare attualmente stabilito per ogni classe di persone, non potrebbe il vassallo esser chiamato a prestare la surrogazione insieme a quanto presta in natura. Pertanto alla sola classe, dell'indole in ultimo indicata, parrebbe che le tasse dovessero oggidì estendersi.

La sapienza sovrana disporrà su tutto con quella moderazione che è consueta praticarsi fra noi in ogni altro provvedimento, e la clemenza, che non va mai disgiunta da ogni suo atto, potrebbe fors'anco indurla ad accor-

dare in via di massima, come venne accordato in qualche caso speciale, il tanto desiderato svincolo de' beni feudali mediante il pagamento all'Erario di quella modica tassa che possa trovarsi proporzionata ai diversi casi, cioè con distinzione dei feudi dati a titolo gratuito, o a titolo oneroso, dei feudi con titoli di nobiltà da quelli senza titolo, i quali ultimi oggidì trovansi nella stessa classe delle semplici donazioni se vennero accordati gratuitamente, e dei feudi oblati.

FINE.